

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 agosto 2001, n. 384

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4);

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 30 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli istituti e scuole di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, e quella di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 2.

Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Art. 3.

Limiti di applicazione

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. È fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 4.

Responsabile del servizio

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 5.

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualita' e le modalita' di esecuzione, i prezzi, le modalita' di pagamento nonche' la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il cottimo fiduciario puo' essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

4. Il limite di importo di cui al comma 3 e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

5. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza interna dello Stato, nonche' le eventuali, ulteriori formalita' procedurali da pretermettere.

Art. 6.

Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga piu' efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Art. 7.

Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, e' altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 8.

Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'IVA.

2. Il collaudo e' eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.

3. Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 9.

Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 10.

Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 11.

Disposizioni di coordinamento

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilita' di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.
3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non puo' eccedere 200.000 euro, ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.
5. Ai fini della disciplina del sistema di procedure in economia delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dei principi generali di compatibilita' pubblica desumibili dal presente regolamento.

Art. 12.

Ulteriore ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che cosi' dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo' farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

Art. 14.

Abrogazioni

Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 2000, n. 421;

i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;

gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;

l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993, n. 600;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 523;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450;

gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469;

il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393;

gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993;

il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;

l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

il comma 1 dell'articolo 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: "o ad economia" e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: "o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia"; l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole: "o in economia";

l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2001